

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ALESSANDRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1971

Modifiche all'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni transitorie sulle forme di pubblicità di atti e fatti delle imprese commerciali individuali e sociali

ONOREVOLI SENATORI. — Il codice civile vigente, nel rivedere la preesistente normativa sulla pubblicità di atti giuridici dell'imprenditore commerciale (individuale o sociale) che possono avere ripercussioni, dirette o indirette, nella sfera giuridico-patrimoniale di terzi, provvedeva alla istituzione di un registro delle imprese (artt. 2188 e seguenti del codice civile) destinato a rendere noti, con certezza, tutti quegli atti e fatti posti in essere dall'imprenditore, e che, come detto, hanno, o possono avere, ripercussioni nella sfera giuridico-patrimoniale di terzi.

Restrungendo il campo di osservazione alle società commerciali aventi personalità giuridica, il solo che qui interessa, si nota che questo nuovo sistema di pubblicità vuol avere, fra l'altro, lo scopo di semplificare quello preesistente articolantesi in due operazioni: una iscrizione ed una pubblicazione.

Il legislatore del 1942, poi, nella previsione di difficoltà e lungaggini intralcianti il processo di attuazione del registro delle imprese, dettava una norma transitoria, l'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942,

n. 318, — Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie — con la quale, in sostanza, si lasciava in vigore il preesistente sistema di pubblicità, articolato come sopra detto in due distinte operazioni, per gli atti e fatti nella disposizione stessa elencati o richiamati, fino all'attuazione del registro delle imprese.

Questa la situazione al momento in cui il Consiglio delle Comunità europee emanava la Direttiva 9 marzo 1968 che, nella sezione I, articoli 2-6, si occupa della pubblicità di atti e fatti delle società *per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata*.

In ottemperanza a quanto disposto nella detta Direttiva, il Parlamento italiano, con la legge 13 ottobre 1969, n. 740, delegava il Governo ad emanare, fra l'altro, provvedimenti nelle materie previste dai trattati della CEE e della CEEA, per la durata della terza tappa.

Per quel che si riferisce all'armonizzazione della normativa concernente la pubblicità di atti e fatti delle società aventi personalità giuridica, il decreto delegato del Presidente della Repubblica 29 dicembre

1969, n. 1127, ne sanciva l'obbligo di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Rimasta in vigore la disposizione dell'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, si sono venuti a creare, per le società aventi personalità giuridica, un ingiustificato gravame ed un ulteriore inutile appesantimento delle già complesse procedure burocratiche con la conservazione dell'obbligo della pubblicazione sul FAL. Gravi inconvenienti, questi, che occorre eliminare con le proposte modifiche all'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

* * *

Il primo comma dell'articolo 100 citato contiene una disposizione transitoria di rinvio alle forme di pubblicità previste nelle leggi anteriori, riferita sia alle imprese individuali che a quelle sociali: occorre, pertanto, togliere da questa disposizione il riferimento alle società e dettare, per queste, una disposizione transitoria autonoma che tenga conto della situazione creatasi a seguito dell'emanazione del decreto delegato n. 1127.

Il disposto del detto primo comma viene in tal modo scisso in due commi: il primo dei quali tratta delle imprese individuali, mentre il secondo fa riferimento alle società aventi personalità giuridica.

Allo scopo di limitare l'applicazione del comma terzo (nel testo modificato comma quarto) alle sole imprese individuali è stato aggiunto il comma quinto.

Un'altra scissione viene operata nel disposto del comma quarto del vigente articolo 100 allo scopo di differenziare il trattamento degli enti pubblici che esercitano un'attività

commerciale, dal trattamento riservato agli imprenditori individuali. Con il testo che viene proposto si conserva il principio che gli enti pubblici, i quali esercitano un'attività commerciale, non sono soggetti, fino all'attuazione del registro delle imprese, all'obbligo dell'iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale, mentre si estende ad essi l'obbligo delle formalità di pubblicità previste nel codice civile modificato dal decreto delegato n. 1127.

Ciò sia allo scopo di lasciare immutato il principio sancito, in questo comma quarto, che i sopraddetti enti devono essere esentati solo dalla formalità dell'iscrizione e non anche dalla formalità della pubblicità; sia perchè riservare un trattamento differenziato agli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale (restano pertanto esclusi gli enti-organo) risulterebbe in contrasto con quanto disposto nell'articolo 2201 del codice civile che considera imprenditori gli enti pubblici i quali hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.

Data, poi, la strutturazione giuridico-economica dei detti enti risulta di tutta evidenza che deve, per essi, trovare applicazione il trattamento dalla legge riservato agli imprenditori-persone giuridiche, e non quello riservato agli imprenditori-persone fisiche.

La specificazione « per gli imprenditori individuali », aggiunta nell'ultimo comma del vigente articolo 100, trova giustificazione nella ristrutturazione tutta della disposizione nel suo complesso, che si basa su una netta differenziazione, per quel che si riferisce agli obblighi di pubblicità, tra la categoria degli imprenditori-persone giuridiche e la categoria degli imprenditori-persone fisiche.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, — Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie — è sostituito dal seguente:

« Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di un'impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato, i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse, le procure institorie, e le nomine di procuratori sono soggetti all'iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale e alle altre forme di pubblicità previste dalle leggi anteriori, secondo le modalità stabilite dalle medesime.

Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti e i fatti relativi alle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, per i quali il codice stabilisce anche l'iscrizione nel registro delle imprese, sono soggetti all'iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale. Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l'iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice.

Per gli atti, per i quali le leggi anteriori prescrivono, oltre l'iscrizione nei registri di cancelleria, la pubblicazione nel foglio degli annunci legali, gli effetti dell'iscrizione decorrono dalla data della pubblicazione.

La disposizione del comma precedente non si applica agli atti e fatti relativi alle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali, salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Fino all'attuazione del registro delle imprese gli enti pubblici che esercitano una attività commerciale non sono soggetti alla iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sulla pubblicità degli atti e fatti delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Per gli imprenditori individuali non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 2556 e nell'articolo 2559 del codice ».